



P.G. n.

Ordinanza TL n. 1080 del 04-07-2019

**DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIASI CONTENITORE E DI BEVANDE ED ALIMENTI FORNITI IN BOTTIGLIE DI VETRO, LATTINE E CONTENITORI VARI NELLA LOCALITA' DI MARINA DI RAVENNA E IN LOCALITA' PUNTA MARINA TERME NELL'AMBITO DELLA ZONA RICOMPRESA FRA LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, GLI STRADELLI DI RACCORDO CON GLI STABILIMENTI BALNEARI, PIAZZA SAFFI, VIA DELLA PINETA E NELL'AREA RETRODUNALE, ED ANALOGHE DISPOSIZIONI INERENTI GLI STABILIMENTI BALNEARI DELLA LOCALITA' - IN OCCASIONE DELL'EVENTO NOTTE ROSA ANNO 2019**

## IL SINDACO

**Considerato** che dalla sera del giorno 5 luglio 2019 e fino alla mattina del 7 luglio 2019 si terrà la ormai consueta festa dell'estate denominata NOTTE ROSA che con la sua atmosfera gioiosa invaderà la riviera romagnola;

**Atteso** che l'evento rientra tra le iniziative di promozione e valorizzazione volte a confermare l'importante ruolo turistico che rivestono i Lidi ravennati;

**Considerato** il consistente successo che la manifestazione ha riscosso nelle precedenti edizioni, grazie alla presenza di un pubblico eterogeneo, sia residente che turistico, in costante aumento;

**Tenuto** conto che l'evento richiamerà anche quest'anno migliaia di persone tra residenti, ospiti e turisti, giovani ed adolescenti che si riverseranno nelle strade dei lidi in un clima di festa collettiva;

**Rilevato** che la notevole affluenza di persone potrebbe porre in essere problematiche di sicurezza urbana con rischi per il degrado ed il decoro urbano ed ambientale e per la stessa incolumità pubblica;

**Rilevato** altresì che in occasione della Notte Rosa l'affluenza turistica e giovanile si riverserà soprattutto nelle località di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, comportando nel week end comprendente le serate del 5 e 6 luglio 2019, il relativo aumento delle possibilità di rischio per la compromissione della sicurezza urbana e della pubblica incolumità;

**Richiamate** le proprie precedenti ordinanze emanate dal 2008 al 2018 nonché l'ordinanza TL n. 634/2019 del 02/05/2019, con cui si è disposto il divieto di consumo di bevande alcoliche ed alimenti in vari contenitori, nell'ambito della zona ricompresa fra il parcheggio

“Scambiatore”, viale delle Nazioni, gli stradelli di raccordo con gli stabilimenti balneari e nell’area retrodunale in località Marina di Ravenna per il periodo dal 03/05 al 30/6/2019 e dal 01/09 al 15/09/2019 esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e tutti i giorni dal 01/7 al 31/08/2019;

**Ritenuto** di volere prevenire e limitare fenomeni di degrado urbano, nonché rischi connessi a risse, tafferugli ed incidenti stradali eventualmente innescati da un deprecabile eccesso di consumo di bevande alcoliche soprattutto da parte di alcune fasce della popolazione giovanile che si potrebbero verificare nelle località di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme nel week end ricompreso fra il 5 ed il 7 luglio 2019;

**Vista** l’esigenza di prevenire episodi ed atti vandalici, che potrebbero porre a rischio la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, con la predisposizione di ogni misura idonea ad evitare deturpamenti e pericoli per le cose, che vanificherebbero il significato e l’importanza di quella che vuole essere un week end di festa;

**Atteso** che gli anzidetti provvedimenti, come pure misure analoghe, hanno sortito nel corso di altre occasioni simili risultati positivi, favorendo un efficace contrasto e contenimento dei richiamati fenomeni di degrado urbano ed ambientale e di rischio per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica;

**Ritenuto** pertanto necessario, in occasione del week end dal 5 al 7 luglio 2019 pervenire ad una disciplina delle attività e dei servizi in grado di garantire qualità, ordine e sicurezza anche attraverso la previsione del divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo, prevedendo tale divieto nell’ambito della località di Marina di Ravenna e di Punta Marina Terme in entrambi i lati di Lungomare Cristoforo Colombo, negli stradelli di raccordo con gli stabilimenti balneari ubicati in Lungomare Cristoforo Colombo, Piazza Saffi e Via della Pineta e nell’area retrodunale in località Punta Marina Terme, al fine di contrastare comportamenti non consoni alla civile convivenza che, oltre a provocare riflessi negativi di immagine sulle località balneari, espone al concreto rischio di determinare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

**Viste**, tra l’altro, le disposizioni introdotte dall’art. 6 comma 2 - quinquies del D.L. 117/2007, convertito con modificazioni dalla L. 160/2007;

**Rilevato**, altresì, che l’articolo 689 del codice penale sanziona gli esercenti pubblici che somministrano bevande alcoliche a minori od infermi di mente, mentre l’articolo 691 del codice penale sanziona, anche con la pena accessoria della sospensione dell’attività, il pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza, consentendo, di fatto, la collaborazione dei pubblici esercenti nel controllo dei fenomeni legati all’abuso di bevande alcoliche in quanto li obbliga a negare la somministrazione di alcolici a chi ne ha assunti in maniera eccessiva;

**Attesa** la volontà dell’Amministrazione comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza ai numerosi turisti e residenti che parteciperanno all’evento Notte Rosa;

**Ritenuto** pertanto necessario, per quanto precede, emanare un provvedimento a carattere temporaneo e limitato dalle ore 20.00 del 5 luglio 2019 alle ore 5 del 7 luglio 2019, da ritenersi contingibile ed urgente al fine di contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo:

- nella località di Marina di Ravenna il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro o in lattina negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nelle attività di somministrazione temporanea, nelle attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto, ecc.) nei circoli privati, nonché nelle attività di commercio su area pubblica, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione in quanto la vendita di bevande alcoliche è già vietata da ordinanza precedentemente citata (TL 634/2019 del 2/5/2019);

- nella località di Punta Marina Terme il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore ed altresì di bevande ed alimenti in genere fornite in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari nell'ambito della zona ricompresa in entrambi i lati di Lungomare Cristoforo Colombo, negli stradelli di raccordo con gli stabilimenti balneari ubicati in Lungomare Cristoforo Colombo, Piazza Saffi e Via della Pineta e nell'area retrodunale;

il divieto, durante l'intero periodo di apertura degli stabilimenti balneari, di vendita, somministrazione e consumo attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri ed altri contenitori di vetro e lattine, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione;

**Visti** gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta "Norme in materia ambientale";

**Visto** l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e successive modificazioni;

**Visto** il D.M. del 5/8/08 del Ministero dell'Interno "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008 avente ad oggetto: "Polizia Municipale – Determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali";

**Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, **dalle ore 20.00 del 5 luglio 2019 alle ore 05.00 del 7 luglio 2019:**

- 1) nella località di MARINA DI RAVENNA il divieto per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, di attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto, ecc.) dei circoli privati, nonché di attività di commercio su area pubblica, di vendere le bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di**

**vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere.** Sono escluse da tale divieto, il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.

2) **nella località di PUNTA MARINA TERME**, e precisamente:

- **in entrambi i lati di Lungomare Cristoforo Colombo;**
- **negli stradelli carrabili e pedonali di raccordo con l'area retrodunale, funzionali all'accesso agli stabilimenti balneari, ubicati in Lungomare Cristoforo Colombo, Piazza Saffi e Via della Pineta;**
- **nell'area demaniale marittima retrostante gli stabilimenti balneari della località (cosiddetta fascia retrodunale);**

a) **l'assoluto divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche ovvero di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere**, per evitare l'insorgere di fenomeni di intolleranza e mancato rispetto delle persone e dei luoghi,

b) **è vietato altresì l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili**, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle aree sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.

*Tali disposizioni non si applicano a coloro i quali consumano nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate, che si trovano nella zona sopra individuata.*

3) **Durante l'intero periodo di apertura degli stabilimenti balneari della località di PUNTA MARINA TERME è vietata la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro e lattine.** Sono escluse da tale divieto, il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.

4) **Le violazioni** alle disposizioni contenute ai punti 2 a) e 2 b) della presente ordinanza saranno punite **con le sanzioni amministrative pecuniarie**, così come definite dalla Delibera di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008, **con pagamento in misura ridotta, rispettivamente, di € 200,00 e di € 250,00.**

5) **La violazione** inerente la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, contenitori vari di vetro e lattine, **di cui ai punti 1) e 3) sopraccitati, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria, con pagamento in misura ridotta di Euro 200,00**, così come definita dalla Delibera di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008.

## **DISPONE**

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso organi di stampa e di informazione;

che il presente provvedimento venga trasmesso ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed a chiunque altro spetti di farlo osservare.

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna, 04/07/2019

**IL SINDACO**

**Michele de Pascale**

*documento firmato digitalmente*